

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral (Portogallo) il 28 ottobre 2013 — Merck Canada Inc./Accord Healthcare Limited e a.**

(Causa C-555/13)

(2014/C 15/11)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Arbitral

**Parti**

*Ricorrente:* Merck Canada Inc.

*Convenuto:* Accord Healthcare Limited, Alter SA, Labochem Ltd, Synthon BV, Ranbaxy Portugal — Comércio e Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, Unipessoal Lda

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 469/2009<sup>(1)</sup> possa essere interpretato nel senso che esso consente che, mediante un certificato protettivo complementare per medicinali, il periodo di esclusività di sfruttamento dell'invenzione brevettata sia superiore a quindici anni a partire dalla prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità del medicinale di cui trattasi (non calcolando la proroga prevista al paragrafo 3 del medesimo articolo).

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) (GU L 152, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 29 ottobre 2013 — Hermann Lutz/Elke Bäuerle, in qualità di curatrice fallimentare nella procedura di insolvenza relativa al patrimonio della ECZ Autohandel GmbH**

(Causa C-557/13)

(2014/C 15/12)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

*Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione:* Hermann Lutz

*Ricorrente e resistente in cassazione:* Elke Bäuerle, in qualità di curatrice fallimentare nella procedura di insolvenza relativa al patrimonio della ECZ Autohandel GmbH

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza<sup>(1)</sup>, trovi applicazione nell'ipotesi in cui pagamento, impugnato dal curatore fallimentare, di una somma pignorata anteriormente all'apertura della procedura di insolvenza abbia peraltro avuto luogo successivamente all'avvio della procedura stessa.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se l'eccezione di cui all'articolo 13 del regolamento relativo alle procedure di insolvenza trovi applicazione anche ai termini di prescrizione, impugnazione e decadenza previsti dalla legge applicabile (*lex causae*) all'atto impugnato.
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione: Se occorra attenersi al principio della *lex causae* anche per quanto riguarda i requisiti di forma, da osservarsi, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento relativo alle procedure di insolvenza, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, o se essi siano determinati dalla *lex fori concursus*.

<sup>(1)</sup> GU L 160, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hovrätten för Västra Sverige (Svezia) il 4 novembre 2013 — Kammaråklagaren/Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Aktiebolaget Ganthi e Fiskeri Aktiebolaget Nordic**

(Causa C-565/13)

(2014/C 15/13)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Giudice del rinvio**

Hovrätten för Västra Sverige

**Parti**

*Ricorrente:* Kammaråklagaren

*Resistenti:* Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Aktiebolaget Ganthi e Fiskeri Aktiebolaget Nordic

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco costituisca una clausola di esclusività nel senso che esclude le navi comunitarie dall'esercizio della pesca in zone di pesca marocchine sulla base di licenze rilasciate esclusivamente dalle autorità competenti del Marocco a titolari marocchini di contingenti di pesca.
- 2) Se l'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco costituisca una clausola di esclusività nel senso che esclude che le navi comunitarie siano locate, a scafo nudo (secondo lo schema standard «Barecon 2001» BIMCO *Standard Bareboat Charter*), a imprese marocchine per la pesca in zone di pesca marocchine esercitata in forza di licenze rilasciate esclusivamente dalle autorità competenti del Marocco a titolari marocchini di contingenti.
- 3) Se, ai fini della risposta alla seconda questione, assuma rilievo il fatto che il locatore fornisca all'impresa marocchina anche competenze di gestione, equipaggio del peschereccio e assistenza tecnica.
- 4) Se l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco consenta che il Regno del Marocco, parallelamente all'accordo stesso, sviluppi ed eserciti una propria attività nazionale di pesca pelagica industriale a sud del 29° parallelo nord e, in tal caso, se l'accordo attribuisca al Regno del Marocco il diritto di prendere in locazione o concedere direttamente licenze a pescherecci battenti bandiera comunitaria sprovvisti di autorizzazione rilasciata dalla Comunità europea, per l'esercizio delle proprie attività di pesca

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Malmö (Svezia) il 6 novembre 2013 — Bricmate AB/Tullverket**

(Causa C-569/13)

(2014/C 15/14)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Giudice del rinvio**

Förvaltningsrätten i Malmö

**Parti**

Ricorrente: Bricmate AB

*Resistente: Tullverket*

**Questione pregiudiziale**

Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese sia illegittimo sotto uno dei seguenti profili:

- 1) l'inchiesta svolta dalle istituzioni dell'Unione è viziata da manifesti errori materiali;
- 2) l'inchiesta svolta dalle istituzioni dell'Unione è viziata da errori manifesti di valutazione;
- 3) la Commissione non ha ottemperato al proprio obbligo di diligenza, violando l'articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 1225/2009 <sup>(2)</sup> del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea;
- 4) la Commissione è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009 e ha violato il diritto di difesa spettante alla società;
- 5) in violazione dell'articolo 17 del regolamento n. 1225/2009, la Commissione ha ommesso di tenere conto delle informazioni fornite dalla società; e/o
- 6) la Commissione è venuta meno al proprio obbligo di motivazione (ai sensi dell'articolo 296 TFUE).

---

<sup>(1)</sup> GU L 238, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 343, pag. 51.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) il 12 novembre 2013 — Thomas Etzold e a./Condor Flugdienst GmbH**

(Causa C-575/13)

(2014/C 15/15)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Rüsselsheim